

LEGGE DI BILANCIO 2018 PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

1. Detrazione per il risparmio energetico ed edilizio e bonus mobili
2. Bonus verde
3. Norma sull'Iva per gli interventi di recupero edilizio
4. Bonus abbonamenti per il trasporto pubblico
5. Super e iper ammortamento
6. Credito di imposta per le spese di formazione nelle tecnologie 4.0
7. Credito di imposta per le spese culturali e ricreative
8. Agevolazioni per le spese di consulenza per la quotazione di Pmi
9. Agevolazioni per la vendita di libri al dettaglio
10. Società sportive dilettantistiche a scopo di lucro
11. Credito di imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo
12. Fatturazione elettronica
13. Scheda carburante

14. Decorrenza degli Isa

15. Termini di scadenze fiscali

16. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

17. Tassazione dei redditi da partecipazioni qualificate

Studio Associato Trombetta Teruggia

La **L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)** contiene numerose e importanti disposizioni, anche di carattere **fiscale**, che già nel corso del 2018 costituiranno un **importante supporto** per i **contribuenti** e le **imprese** che dovranno fronteggiare un anno che si prospetta ancora con qualche problematica derivante dalla crisi economica che ha colpito il nostro Paese e che non è stata ancora del tutto superata. Di seguito si evidenziano alcune **novità fiscali** introdotte dal Legislatore: in particolare, sono state **prorogate** con qualche **novità** le **spese** per le **detrazioni** per il **risparmio energetico** e il **recupero edilizio** nonché l'estensione per un anno del **bonus mobili ed elettrodomestici**; è stata introdotta la novità del **nuovo credito di imposta** per il cd. **bonus verde**; sono stati forniti **chiarimenti** in merito all'**interpretazione autentica** dell'**aliquota Iva** per la **determinazione** del **valore** dei **beni significativi**; sono state **prorogate** per il 2018 le **agevolazioni** per il **super** e per l'**iper ammortamento**; è stato introdotto un **nuovo credito d'imposta** per le **spese di formazione** nel settore delle **tecnologie 4.0**; è stato introdotto un **nuovo credito di imposta** per **imprese** che sostengono **costi** per **attività di sviluppo, produzione e promozione e servizi culturali**; sono state introdotte le cd. **società sportive dilettantistiche lucrative** riconosciute dal Coni; **dall'1.1.2019** è introdotto l'**obbligo** di **fatturazione elettronica** tra **privati** ed è **eliminato** lo **spesometro**; sono state introdotte **modifiche** nella **presentazione** delle **dichiarazioni fiscali**, il cui termine coinciderà con la data del 31 ottobre di ogni anno; è stato **semplificato** il **regime fiscale** applicabile ai **redditi di capitale** e ai **redditi diversi** conseguiti da **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio dell'**attività d'impresa**; è stata prevista, infine, l'**ennesima proroga** per la **rivalutazione** dei **terreni** e delle **partecipazioni**.

1. Detrazione per il risparmio energetico ed edilizio e bonus mobili ed elettrodomestici

L'art. 1, co. 3, L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), dispone la **proroga** di **un anno**, fino al **31.12.2018**, della misura della **detrazione** al **65%** per le spese relative ad interventi di **riqualificazione energetica** degli **edifici** (cd. **ecobonus**). La detrazione è **ridotta** al **50%** per i seguenti interventi: acquisto e installazione di **finestre** e infissi, di **schermature solari**, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**.

È inoltre **prorogata** di **un anno**, fino al **31.12.2018**, la misura della detrazione al **50%** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**.

È **prorogata** per l'anno **2018** anche la **detrazione** al **50%** per l'acquisto di **mobili** e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli **connessi** a **ristrutturazioni iniziate a decorrere dall'1.1.2017**.

Si prevede l'utilizzabilità di **tutte** le **detrazioni** (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) da parte degli **IACP** e assimilati. Le detrazioni **maggiorate** previste per gli interventi antisismici (cd. sisma bonus) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro **proprietà**, ovvero **gestiti** per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

2. Bonus verde

L'art. 1, dal co. 12 al co. 15, L. 205/2017, **limitatamente** all'anno **2018**, introduce una **nuova detrazione Irpef** per gli **interventi** di «**sistemazione a verde**» di **aree scoperte** di **pertinenza** delle unità immobiliari **private** di qualsiasi genere.

Per l'anno 2018, ai fini **Irpef**, dall'imposta lorda si **detrae** un importo pari al **36%** delle spese documentate, fino ad un ammontare **complessivo** delle stesse **non superiore** a **5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

Studio Associato Trombetta Teruggia

- «**sistemazione a verde**» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- **realizzazione di coperture a verde** e di **giardini pensili**.

3. Interpretazione autentica della norma sull'Iva per gli interventi di recupero edilizio

Il co. 19 dell'art. 1, L. 205/2017, fornisce importanti chiarimenti sull'**aliquota Iva agevolata** applicabile ai cd. **beni significativi**, in relazione ai **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria** aventi per oggetto interventi di **recupero del patrimonio edilizio**, realizzati su fabbricati a **prevalente destinazione abitativa privata**.

La determinazione del valore dei «beni significativi» deve essere effettuata sulla base dell'**autonomia funzionale** delle **parti staccate** rispetto al **manufatto principale**.

La **fattura** emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il **valore** dei **beni** di valore significativo.

4. Bonus abbonamenti per il trasporto pubblico

L'art. 1, co. 28, L. 205/2017, **reintroduce** la **detraibilità al 19%** ai fini **Irpef** prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un **massimo di 250 euro**, sostenute per l'acquisto degli **abbonamenti** ai servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**. Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 19/E/2008, aveva fornito chiarimenti in merito; si ritiene, pertanto, che tali chiarimenti possano essere **ancora validi** anche per la disposizione ripresentata con la Legge di Bilancio 2018.

5. Super e iper ammortamento

L'art. 1, co. da 29 a 32, L. 205/2017, **proroga** per l'**anno 2018** le agevolazioni relative ai cd. **super ammortamento** e **iper ammortamento**, che permettono alle imprese e ai professionisti di **maggiorare** le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. La proroga è prevista in misura **diversa** e con alcune **eccezioni** rispetto agli anni precedenti; per il **2018** l'**aumento del costo di acquisizione** è pari al **30%** e sono **esclusi** dalla misura gli investimenti in **veicoli** e gli altri **mezzi di trasporto**.

Sono **prorogate** per il 2018 le misure relative al cd. **iper ammortamento**, che consente di **maggiorare del 150%** il **costo di acquisizione** dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla **trasformazione tecnologica e/o digitale** secondo il modello Industria 4.0. è, inoltre, **prorogata al 2018** la **maggiorazione**, nella misura del **40%**, del **costo di acquisizione** dei **beni immateriali (software)** funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'**iper ammortamento 2018**.

Nell'elenco dei **beni immateriali strumentali** su cui si applica l'**iper ammortamento** vengono inseriti alcuni **sistemi di gestione** per l'**e-commerce** e **specifici software** e **servizi digitali**.

6. Credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

L'art. 1, co. 45-56, L. 205/2017, introduce un **credito d'imposta** per le **spese di formazione** del personale dipendente nel **settore delle tecnologie** previste dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**.

Il credito è ammesso fino ad un **importo massimo annuo** pari a **300.000 euro** per **ciascun beneficiario**. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al **40%** delle **spese effettuate** nel periodo di imposta

Studio Associato Trombetta Teruggia

successivo a quello in corso al 31.12.2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

7. Credito di imposta per le spese culturali e ricreative

I co. 57-60 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2018, istituiscono e disciplinano il **credito d'imposta** in favore delle **imprese culturali e creative** per attività di sviluppo, produzione e promozione di **prodotti e servizi culturali e creativi**.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **30%** dei **costi sostenuti** per **attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi** ed è attribuito nel **limite di spesa di 500.000 euro** per il **2018** e di **1 milione di euro** per **ciascuno** degli **anni 2019 e 2020**.

Destinatari dell'agevolazione sono le **imprese culturali e creative**, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche: svolgono **attività stabile e continuativa** con sede in **Italia**, nella **Ue** o in uno Stato aderente allo **Spazio economico europeo**; sono **soggetti passivi d'imposta in Italia**; hanno quale **oggetto sociale attività** (quali l'ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai **prodotti culturali**, ovvero beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti a letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

8. Agevolazioni fiscali per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi

I co. 89-92 dell'art. 1, L. 205/2017, prevedono la concessione di un **credito d'imposta** del **50%** dei **costi di consulenza** legati alla **quotazione in Borsa di Pmi**, con un tetto complessivo di agevolazioni che possono essere concesse di **80 milioni di euro** nell'arco di un **triennio**.

La norma concede un **credito d'imposta** alle **piccole e medie imprese**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione.

Per tali società è riconosciuto fino ad un **importo massimo di 500.000 euro** ed ammonta al **50%** dei **costi di consulenza** sostenuti fino al 31.12.2020 per l'ammissione alla quotazione. Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, nel **limite complessivo di 20 milioni di euro** per il **2019** e **30 milioni di euro** per il **2020** e il **2021**, a decorrere dal periodo d'imposta **successivo** a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

L'agevolazione **non concorre** alla **formazione** della **base imponibile Irpef/Ires/Irap**; **non rileva**, inoltre, ai fini della determinazione della **percentuale di deducibilità** degli **interessi passivi** di cui all'art. 61, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, né rispetto ai criteri di **inerenza** per la deducibilità delle spese, di cui all'art. 109, co. 5, del medesimo D.P.R. 917/1986.

9. Agevolazioni per la vendita di libri al dettaglio

È istituito un **credito di imposta** a decorrere dall'anno 2018 in favore degli **esercenti di attività commerciali** che operano nel settore della **vendita di libri al dettaglio**, in esercizi specializzati, con codice Ateco principale 47.61.

Studio Associato Trombetta Teruggia

I co. 319-321 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2018, istituiscono in particolare un **credito di imposta** parametrato agli **importi pagati** a titolo di **Imu, Tasi e Tari** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività, nonché alle eventuali **spese di locazione**. Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di:

- **20.000 euro** per gli esercenti di **librerie** che **non** risultano ricomprese in **gruppi editoriali** dagli stessi direttamente gestite;
- **10.000 euro** per gli **altri esercenti**.

Il credito d'imposta **non concorre** alla **formazione** del **reddito** ai fini delle **imposte sui redditi** e del **valore** della **produzione** ai fini **Irap** e **non rileva** ai fini:

- degli **interessi passivi** inerenti all'**esercizio d'impresa** che sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (ex art. 61, D.P.R. 917/1986);
- delle **spese** e degli **altri componenti negativi** diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, che sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito **sono deducibili** per la **parte corrispondente** al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986).

Il credito è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** (ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241), presentando il Mod. F24 **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Sarà un Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, che stabilirà le **disposizioni applicative** della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa previsti.

10. Società sportive dilettantistiche a scopo di lucro

L'art. 1, co. 353, L. 205/2017, dispone che le **attività sportive dilettantistiche** possano essere esercitate con **scopo di lucro** in una delle forme **societarie** di cui al Titolo Quinto del Libro Quinto del Codice civile, ossia società semplice che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, S.n.c., S.a.s., S.p.a., S.ap.a., S.r.l.

Il successivo co. 354 **vincola** lo **statuto** delle **società sportive dilettantistiche** con **scopo di lucro** ad avere un **contenuto prestabilito**. In particolare si prevede: a) nella **denominazione** o nella **ragione sociale** la dicitura «**società sportiva dilettantistica lucrativa**»; b) nell'**oggetto** o nello **scopo sociale**, lo **svolgimento** e l'**organizzazione** di **attività sportive dilettantistiche**; c) il **divieto** per gli **amministratori** di ricoprire la **medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'**obbligo** di **prevedere** nelle **strutture sportive**, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «**direttore tecnico**» che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Studio Associato Trombetta Teruggia

L'importante novità prevista dal Legislatore con la Legge di Bilancio 2018 consiste per le associazioni sportive lucrative riconosciute dal Coni, nella **riduzione alla metà dell'Ires**.

L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo agli aiuti *de minimis*.

11. Credito di imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo

Il co. 643 dell'art. 1, L. 205/2017 concede un **credito d'imposta** del **65%**, per un **massimo di 2.500 euro**, per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo** nel limite complessivo di euro 10 milioni. Lo strumento musicale acquistato deve essere **coerente** con il **corso di studi** frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

Si ricorda che l'art. 1, co. 984, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) aveva istituito per l'anno 2016 un **credito d'imposta** al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un **contributo di 1.000 euro**, per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo**. Il credito d'imposta era attribuito al rivenditore dello strumento, il quale anticipava il contributo allo studente che lo acquistava.

La L. 208/2015 demandava ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità. Tale provvedimento è stato emanato l'8.3.2016 e reca il titolo «*Modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*».

L'Agenzia delle Entrate ha poi emanato la C.M. 27.4.2016, n. 15/E, con la quale ha chiarito che i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati rilasciano agli studenti per consentire loro di beneficiare del contributo riconosciuto sono esenti da imposta di bollo.

In relazione alla proroga concessa dalla Legge di Bilancio 2018, si ritiene **dovrebbero** essere **ancora validi** i **chiarimenti** forniti dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento e la Circolare indicati.

Al **rivenditore** o al **produttore** che ha praticato lo sconto è **riconosciuto** un **credito d'imposta** di **ammontare pari** allo **sconto praticato**. A tal fine, prima di concludere la vendita, i soggetti in questione **comunicano** all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione; lo strumento musicale; il prezzo totale, comprensivo dell'Iva; l'ammontare del contributo.

Per **ogni comunicazione** inviata, il **sistema telematico** rilascerà **apposita ricevuta** attestante la **fruibilità** o meno del credito di imposta in base alla capienza nello stanziamento complessivo, alla correttezza dei dati e alla verifica dell'unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.

Il credito d'imposta maturato è **utilizzabile** dal **rivenditore** o dal **produttore** dal **secondo giorno lavorativo successivo** alla **data di rilascio** della predetta ricevuta, **esclusivamente in compensazione**, presentando il Mod. F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

L'Agenzia delle Entrate con la R.M. 20.4.2016, n. 26/E, ha istituito il codice tributo n. 6865 per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel Mod. F24, e ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

12. Fatturazione elettronica

L'art. 1, co. 909, 915-917 e 928, L. 205/2017, stabilisce che a decorrere **dall'1.1.2019** sono previste l'introduzione della **fatturazione elettronica obbligatoria** nell'ambito dei **rapporti tra privati** (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l'**eliminazione** delle **comunicazioni dei dati delle fatture** (cd. **spesometro**).

La disposizione prevede sostanzialmente che, nell'ambito dei **rapporti fra privati (B2B)**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in **sostituzione** del **previgente regime opzionale**, è prevista **esclusivamente** l'**emissione di fatture elettroniche** attraverso il Sistema di Interscambio.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una **copia della fattura elettronica** ovvero in formato analogico sarà **messa a disposizione direttamente** da chi **emette** la fattura.

È comunque **facoltà** dei consumatori di **rinunciare** alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono **esonerati** dal predetto obbligo coloro che rientrano nel **regime forfetario agevolato** o che **continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio**.

In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la fattura si considera **non emessa** e sono previste **sanzioni pecuniarie**.

Si prevede, inoltre, la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi** effettuate e ricevute verso e da soggetti **non stabiliti** in Italia, **salvo** quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**.

13. Abrogazione della scheda carburante

Il co. 922 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, prevede che dall'**1.7.2018 non sarà più operativa** la **scheda carburante** per i **sogetti titolari di partita Iva** relativamente ai **mezzi aziendali**, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta. Da questa data, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 205/2017, le **spese di carburante per autotrazione** saranno, infatti, **deducibili solo** se sostenute mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605. Ciò è in particolare quanto prevede il nuovo co. 1-bis dell'art. 164, D.P.R. 917/1986, introdotto dal citato co. 922 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2018.

Analogha disposizione è prevista anche ai fini dell'Iva. Il successivo co. 923 interviene infatti anche sull'art. 19-bis1, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, prevedendo che *«l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal **pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»*.

14. Decorrenza degli Isa

Il co. 931 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 **proroga** la **decorrenza** della disciplina degli **indici sintetici di affidabilità fiscale** al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2018**. Si ricorda che l'art. 9-bis, D.L. 50/2017, conv. con modif. dalla L. 96/2017, ha previsto che per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, l'individuazione delle attività economiche interessate è operata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

15. Novità sui termini di scadenze fiscali

Il co. 932 dell'art. 1, L. 205/2017, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** (cd. spesometro) relative al **secondo trimestre** debba essere effettuata entro il **30 settembre** (in luogo del vigente 16 settembre).

Il termine per la **presentazione della dichiarazione** in materia di **imposte** e di **Irap** è **prorogato** dal 30 settembre al **31 ottobre**.

Il successivo co. 933 prevede la **proroga**, per i **sostituti di imposta** che effettuano le **ritenute** dei redditi e **trasmettono** in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche: l'adempimento è, pertanto, prorogato dal 31 luglio al **31 ottobre**. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle **Certificazioni uniche** relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione precompilata possa avvenire entro il **termine** di presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta**.

In sostanza i **termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, Irap e 770** sono **spostati al 31 ottobre** di ogni anno.

Il co. 934 prevede, inoltre, che il **termine per la presentazione della dichiarazione ad un Caf-dipendenti** è **prorogato** dal 7 luglio al **23 luglio**.

16. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

L'art. 1, co. da 997 a 998, L. 205/2017, dispone l'ennesima **proroga** dei **termini** per la **rivalutazione di quote e terreni** da parte delle persone fisiche con l'applicazione dell'**imposta sostitutiva con aliquota dell'8%**. Per effetto di tale proroga, entro il **30.6.2018** occorrerà procedere, per i soggetti che vorranno **rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili**, da **parte dei soggetti persone fisiche**, delle **società semplici** e degli **enti non commerciali**, **posseduti** alla data dell'**1.1.2018**, ai seguenti adempimenti:

- **redazione e giuramento della perizia di stima**; la perizia deve essere redatta e giurata davanti a un notaio o, in alternativa, presso gli uffici del giudice di pace o presso la cancelleria del tribunale;
- **versamento**, anche in forma **rateizzata**, dell'**imposta sostitutiva**.

Le imposte sostitutive, stabilite nella misura dell'**8%**, possono essere **rateizzate** fino ad un massimo di **3 rate annuali di pari importo** (30.6.2019 e 30.6.2020), a decorrere dalla data del 30.6.2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

L'imposta sostitutiva si verserà con il Mod. F24 e l'importo dovuto potrà essere **compensato**, in tutto o in parte, con crediti fiscali o contributivi disponibili.

In particolare la **perizia** dovrà essere **redatta**:

- da **soggetti iscritti** all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché nell'elenco dei revisori contabili, per la rideterminazione dei valori di acquisto di **partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati** (art. 5, co. 1, L. 448/2001);
- da **soggetti iscritti** agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili, nonché da periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al R.D. 2011/1934, per la rideterminazione dei valori di acquisto dei **terreni edificabili** e con **destinazione agricola** (art. 7, co. 1, L. 448/2001).

Relativamente ai **terreni**, il costo per la relazione giurata di stima è portato **in aumento del valore di acquisto del terreno**, nella misura in cui è stato effettivamente **sostenuto** ed è rimasto **a carico**.

Studio Associato Trombetta Teruggia

La **perizia**, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, deve essere **conservata** dal contribuente ed **esibita** o **trasmessa a richiesta** dell'Amministrazione finanziaria.

Per i versamenti, da effettuarsi con Mod. F24, dovranno essere utilizzati i seguenti **codici-tributo**:

- 8055 con riferimento alle partecipazioni;
- 8056 con riferimento ai terreni.

17. Novità per la tassazione dei redditi di capitale e dei diversi derivanti da partecipazioni qualificate

I co. da 999 a 1006 dell'art. 1, L. 205/2017, **uniformano** e **semplificano** il **regime fiscale** applicabile ai **redditi di capitale** e ai **redditi diversi** conseguiti da **persone fisiche** al di fuori dell'**esercizio dell'attività d'impresa**, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, allo scopo di rendere **irrilevante** la **natura qualificata** o meno della partecipazione.

La novità introdotta dal Legislatore prevede l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** al **26%**, ai redditi derivanti da **partecipazioni qualificate**, nonché agli **utili**, ai **proventi** e alle **plusvalenze** derivanti da strumenti **equiparabili** alle **partecipazioni societarie** e, in particolare, ai **titoli** e agli **strumenti finanziari assimilati** alle **azioni** ai sensi dell'art. 44, co. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986, nonché ai contratti di **associazione in partecipazione** e **cointeressenza** con apporto diverso da quello di opere e servizi.